



Città di Chioggia
Provincia di Venezia

REGOLAMENTO

IMPOSTA DI SOGGIORNO

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 27/02/2018

Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale
n. 169 del 21/12/2023

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina l'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
2. Il gettito dell'imposta è destinato a finanziare i seguenti interventi in materia di turismo e promozione del Comune:
 1. progetti di sviluppo di itinerari tematici e dei circuiti di eccellenza, con particolare riferimento alla promozione del turismo culturale;
 2. ristrutturazione e adeguamento delle strutture e dei servizi destinati alla funzione turistica, con particolare riguardo all'innovazione tecnologica, agli interventi ecosostenibili ed a quelli destinati al turismo accessibile;
 3. interventi di manutenzione e recupero dei beni culturali, paesaggistici e ambientali, al fine di garantirne una migliore ed adeguata fruizione;
 4. sviluppo di punti di accoglienza e informazione e di sportelli di conciliazione dei turisti;
 5. interventi promozionali;
 6. incentivazione di progetti volti a favorire il soggiorno di giovani, famiglie e anziani durante i periodi di bassa stagione;
 7. incentivazione all'adeguamento delle strutture ricettive e dei servizi pubblici e privati all'accesso di animali domestici, soprattutto a supporto delle persone con disabilità e delle persone non vedenti;
 8. progetti ed interventi destinati alla formazione ed all'aggiornamento delle figure professionali operanti nel settore turistico, con particolare riferimento allo sviluppo dell'occupazione giovanile;
 9. finanziamento delle maggiori spese connesse ai flussi turistici.

Art. 2

Presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in qualunque tipo di struttura ricettiva ubicata nel territorio del Comune di Chioggia, e precisamente quelle elencate nella Legge Regionale

14 Giugno 2013 n. 11 "Sviluppo e Sostenibilità del Turismo Veneto" (a titolo esemplificativo e non esaustivo sono soggette all'imposta di soggiorno le strutture quali: alberghi, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, marina resort, aree attrezzate per la sosta temporanea di camper, case per ferie, ostelli, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, attività saltuarie di alloggio, bed & breakfast, strutture di turismo rurale ubicate nel territorio del comune di Chioggia, ecc...).

2. L'imposta è dovuta per ogni persona che pernotta in una delle strutture ricettive di cui all'Art. 2 ubicate nel territorio comunale secondo le tariffe ed i criteri di cui ai successivi articoli e comunque in tutte le ipotesi in cui si realizza il pernottamento, anche qualora la struttura non trovi classificazione all'interno della normativa regionale.
3. L'imposta è dovuta anche nel caso di acquisto di pacchetti turistici che prevedono il pagamento del prezzo direttamente all'intermediario. Inoltre l'imposta è dovuta anche dai soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali on-line, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, essendo considerati come sostituti d'imposta ai sensi dell'art. 4 comma 5 "Regime fiscale delle locazioni brevi".
4. L'imposta è dovuta per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Art. 3

Soggetti passivi ed esenzioni

1. L'imposta è dovuta dai soggetti, non residenti nel Comune di Chioggia che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente art. 2.
2. Sono esenti dall'imposta:
 - a) disabili e accompagnatori nel limite massimo di due persone;
 - b) minori di anni 6 (sei) e maggiori di anni 75 (settantacinque);
 - c) lavoratori occupati presso aziende/impresе che svolgano attività, anche temporanee, nel territorio comunale;
 - d) soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, in ragione di un accompagnatore per paziente;
 - e) genitori, o accompagnatori, che assistono i minori di diciotto anni degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, per un massimo di due persone per paziente;
 - f) volontari che, nel sociale, offrano il proprio servizio nel territorio comunale in occasione di eventi e

manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale, Provinciale e Regionale o per emergenze ambientali e umanitarie;

g) appartenenti delle forze di polizia, statali e locali, nonché del corpo nazionale dei vigili del fuoco che soggiornano per esigenze di servizio.

h) autisti di pullman e accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati. Per gruppo organizzato si intende il gruppo composto da almeno 20 persone, con viaggio organizzato mediante pacchetto turistico predisposto da organizzatore professionale con unica prenotazione e che alloggia nella medesima struttura ricettiva.

i) I partecipanti a manifestazioni sportive ricreative culturali di età inferiore a 16 anni organizzate con il patrocinio del Comune da Associazioni riconosciute le quali devono trasmettere, in via anticipata al Comune, elenco dei partecipanti la manifestazione aventi diritto all'esenzione.

3. Il riconoscimento delle esenzioni di cui al comma 2, ad eccezione di quelle di cui alla lettera g), è subordinato al rilascio al gestore della struttura ricettiva o all'intermediario di cui all'Art. 2, da parte dell'interessato, di un'attestazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che attesti il possesso dei requisiti prescritti. Nei casi previsti dalle lettere d) ed e) l'attestazione dovrà contenere le generalità degli accompagnatori/genitori e dei pazienti, nonché il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero.

L'accompagnatore/genitore dovrà altresì dichiarare che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del paziente.

Art. 4

Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

1. I gestori delle strutture ricettive e/o gli intermediari di cui all'art. 2, in conformità a quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 7 del presente regolamento, provvedono alla riscossione dell'imposta nei confronti dei soggetti passivi ed al versamento delle somme riscosse al Comune e sono tenuti a presentare le dichiarazioni periodiche.

2. I suddetti gestori e/o intermediari sono tenuti a informare i propri ospiti, in appositi spazi, dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno, garantendo altresì il rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

3. I gestori delle strutture ricettive e/o gli intermediari di cui all'art. 2 sono da qualificarsi come sub-agenti contabili di fatto, ai sensi e per gli effetti della Deliberazione n.19/2013 e della nota di chiarimento n. 0004543/2014 della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per il Veneto. Hanno l'obbligo di presentare, al Comune, il conto della gestione relativo all'anno precedente, redatto sul modello approvato con D.P.R. 197/1996, debitamente compilato e sottoscritto dal titolare/rappresentante della struttura ricettiva allegando copia del documento d'identità in corso di validità.

Art. 5

Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale in materia, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.
2. Qualora la struttura non trovi esplicita classificazione all'interno della normativa regionale, si applica la regola dell'analogia.
3. L'imposta è dovuta per i pernottamenti che avvengono dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno nel limite massimo di dieci (10) pernottamenti consecutivi.
4. Ai fini del versamento non è previsto importo minimo al di sotto del quale non è dovuta l'imposta.
5. Le tariffe dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni, entro la misura massima stabilita dalla Legge.

Art. 6

Pagamento e versamento dell'imposta

1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive di cui all'articolo 2 corrispondono l'imposta al gestore della struttura o all'intermediario, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse.
2. Per i gruppi turistici, l'imposta può essere pagata direttamente dall'accompagnatore, con rilascio di quietanza cumulativa da parte del gestore della struttura, o dall'intermediario, che provvede comunque a registrare, ai fini degli adempimenti di cui all'art. 7, i singoli componenti di ciascun gruppo.
3. Il gestore della struttura ricettiva o l'intermediario effettua il versamento al Comune di Chioggia dell'imposta di soggiorno

dovuta, entro quindici giorni dalla fine di ciascun mese, con le seguenti modalità:

- a) mediante bollettino postale o bonifico bancario;
 - b) tramite le procedure telematiche indicate sul sito internet del Comune;
 - c) mediante pagamento diretto effettuato presso gli sportelli della tesoreria comunale e le agenzie di credito convenzionate.
4. Il gestore della struttura ricettiva o l'intermediario indica, con le modalità di cui all'art. 7 del presente regolamento, i nominativi dei soggetti che omettono o rifiutano di effettuare il pagamento dell'imposta e dei relativi importi. Il Comune provvede ai sensi dell'art. 10 del presente regolamento.

Art. 7

Dichiarazioni periodiche

1. I soggetti di cui all'art. 2 del presente regolamento hanno l'obbligo di dichiarare mensilmente al Comune, entro il giorno 15 (quindici) del mese successivo, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del mese precedente, il relativo periodo di permanenza distinguendo tra pernottamenti imponibili ed esenti; il numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 3, l'imposta dovuta e gli estremi del versamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa.
2. Le dichiarazioni sono effettuate sulla base della modulistica predisposta dal Comune e sono trasmesse al medesimo per via telematica o via fax oppure consegnate direttamente in formato cartaceo all'ufficio protocollo del Comune.

Art. 8

Controlli

1. Il Comune effettua controlli sulla corretta applicazione del presente regolamento ed, in particolare, sul puntuale adempimento degli obblighi di cui agli articoli 4 e 5.
2. I soggetti di cui all'articolo 2 del presente regolamento, se richiesti dal Comune, sono tenuti ad esibire e rilasciare copia delle attestazioni di cui all'articolo 3, comma 3, delle quietanze di cui all'articolo 6, comma 1, dei documenti attestanti il versamento ai sensi dell'art. 6, comma 3, nonché delle dichiarazioni di cui all'articolo 7, comma 1 del presente regolamento e delle relative ricevute di trasmissione al Comune.
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo il Comune può inviare ai soggetti di cui all'art. 2 questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

4. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 9
Rimborsi

1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i versamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella dichiarazione di cui al precedente articolo 7 relativa al periodo nel quale essa è stata effettuata.
2. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
3. Non è rimborsata l'imposta per importi pari o inferiori a euro 10,00 per ogni singolo versamento.

Art. 10
Sanzioni

1. Per l'omesso, tardivo o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997.
2. Per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento, tra cui quelle relative alla omessa, tardiva, incompleta o infedele dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. Al procedimento di irrogazione delle sanzioni di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 11
Riscossione coattiva

1. Le somme dovute al Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non pagate o versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Art. 12
Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni.

Art. 13
Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni contenute nelle norme statali di riferimento e nelle altre disposizioni di legge in materia compatibili.
2. Si applicano in ogni caso le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 158 a 168, della legge 27 dicembre 2006 n. 296.
3. Il Comune fornisce agli interessati la modulistica necessaria alla gestione dell'imposta, rendendola altresì disponibile sul proprio sito informatico e presso i propri uffici.
4. La Giunta comunale presenta annualmente al Consiglio una relazione che illustra l'entità del gettito percepito a titolo di imposta suddiviso per tipologia di struttura ricettiva, nonché gli interventi con esso finanziati o in corso di finanziamento. La relazione è resa pubblica mediante pubblicazione sul sito informatico del Comune ed è trasmessa alle associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive.

Art. 14
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dal decimo giorno successivo alla scadenza della pubblicazione.